

DOTTRINA

Susanna Cannizzaro

La Cassazione ritorna sulla costituzione del diritto di superficie nell'imposta di registro: risolti tutti i dubbi? (nota a Cass., n. 27293/2024)..... II, 48

Il contributo, ripercorrendo gli indirizzi giurisprudenziali già maturati in tema, è volto ad individuare l'ambito applicativo della previsione di aggravio di cui all'art. 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima allegata, al Testo unico dell'imposta di registro, che si riferisce ai "trasferimenti" di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

The essay, retracing the jurisprudential guidelines already developed on the controversial topic, is aimed at identifying the application field of art. 1, third period, of registration tax tariff, first part, which refers to the "transfers" of agricultural land in favor of subjects other than direct farmers and professional agricultural entrepreneurs.

Gabriele Ferlito

L'autotutela provvisoria nel diritto tributario: prime ricostruzioni..... I, 233

Il potere di autotutela di cui è titolare l'amministrazione pubblica può riguardare anche la sola dimensione della efficacia del provvedimento: si tratta del potere di sospensione amministrativa, che può essere dall'amministrazione esercitato in via provvisoria per il periodo di tempo necessario alla conclusione del procedimento di riesame dell'atto, con finalità cautelare. Nella materia tributaria, precedentemente alla riforma dell'istituto dell'autotutela avvenuta con D.Lgs. n. 219 del 2023, il potere di "autotutela provvisoria" risultava disciplinato, seppure non in maniera compiuta, in alcune disposizioni contenute nell'art. 2-*quater*, D.L. n. 564 del 1994, appunto dedicato all'autotutela. Sennonché, nell'ambito della richiamata riforma la predetta disciplina è stata *tout court* abrogata e non sostituita da un nuovo articolato normativo. Con il presente lavoro ci si propone anzitutto di comprendere se, ed in quali termini, le regole ed i principi contenuti nella previgente disciplina possano dirsi ancora operanti nel vigore del nuovo assetto normativo, nonostante l'assenza di una regolamentazione espressa. Inoltre, ci si propone di verificare in quale misura il nuovo contesto normativo possa rifluire sulla tradizionale configurazione del potere di sospensione, indagando in particolare se, alla luce del neo introdotto istituto dell'autotutela obbligatoria, possa ora corrispondentemente configurarsi anche una sospensione obbligatoria.

The power of self-regulation held by the public administration may also concern only the ability of the provision to produce the legal effects that are specific to it: this is the power of administrative suspension, which can be exercised by the administration on a provisional basis for the period of time necessary for the conclusion of the review procedure of the act, with precautionary purposes. In tax matters, prior to the reform of the self-regulation institution, which took place with Legislative Decree no. 219 of 2023, the power of "provisional self-regulation" was regulated, albeit not in a complete manner, in some

provisions contained in art. 2-querter of Law Decree no. 564 of 1994, specifically dedicated to self-regulation. However, within the scope of the aforementioned reform, such regulation was repealed tout court and not replaced by a new regulatory framework. The present work aims first of all to understand whether, and in what terms, the rules and principles contained in the previous legislation can still be said to be operating in the new regulatory framework, despite the absence of an express regulation. Then, we aim to verify to what extent the new regulatory context can affect the traditional configuration of the power of suspension, investigating in particular whether, in light of the newly introduced institution of mandatory self-defense, a mandatory suspension can now be configured correspondingly.

Juliane Kokott

La giurisprudenza delle Corti quale fattore propulsivo dell'ordinamento costituzionale e dell'ordinamento eurounitario: l'esempio del diritto tributario IV, 45

Nel saggio si analizza il ruolo della giurisprudenza europea della Corte di Giustizia quale fattore propulsivo dell'ordinamento costituzionale e dell'ordinamento eurounitario anche nell'area della fiscalità.

The essay analyses the jurisprudence of the Court of Justice as a driving force of constitutional and European governance also in the area of taxation.

Alessandra Kostner

I limiti (non condivisibili) alla circolazione della prova nei rapporti tra procedimenti penale e tributario dopo la recente riforma I, 205

Alberto Maria Gaffuri

Riforma della disciplina relativa alla fiscalità internazionale e riflessi sul concetto di stabile organizzazione..... V, 53

Il recente mutamento di alcuni criteri che presiedono all'attribuzione dello status di residente in Italia avranno sicuri riflessi, per i titolari di attività commerciali, sui casi in cui è ravvisabile l'esistenza di una stabile organizzazione. Data l'alternatività tra quest'ultima e la residenza, nelle ipotesi nelle quali non è più ravvisabile il possesso della qualifica di residente, si assisterà spesso all'individuazione di un nucleo di attività atto a costituire una stabile organizzazione. Viceversa, nei casi in cui vi è un ampliamento dei confini dell'istituto della residenza, si potrà avere un corrispondente arretramento delle fattispecie riconducibili alla disciplina dell'art. 162 del Tuir, essendo l'eventuale centro di operatività imprenditoriale assorbito ora nell'organizzazione domestica del residente.

The recent change in some of the criteria governing the attribution of the status of residents in Italy will certainly have repercussions for the owners of commercial activities in the cases in which the existence of a permanent establishment can be identified. Given the alternative between the latter and residence, in cases where the possession of the qualification of resident is no longer sustainable, we will often see the identification of a nucleus of activities capable of constituting a permanent establishment. Conversely, when there is an expansion of the situations in which the residence is recognizable, there may be a corresponding reduction in the cases following under the provisions of art. 162 of the Tuir, as any business operations center, is now absorbed into the resident's domestic organization.

Andrea Mondini

La “stabile organizzazione digitale” ai fini IVA : un’ipotesi di lavoro..... I, 129

Fino ad oggi la digitalizzazione dell’economia non sembra avere impresso alla nozione legale di stabile organizzazione nel settore dell’IVA un’evoluzione analoga a quella avuta nel settore dell’imposizione sui redditi. Nel saggio ci si interroga sull’effettiva rilevanza dei processi di automazione e di virtualizzazione della presenza delle imprese nell’economia rispetto alle diverse funzioni che la nozione di stabile organizzazione svolge nel sistema dell’IVA. Nella disciplina vigente – sul punto non modificata dal *VIDA Package* del 2025 – vengono individuate alcune criticità che portano a concludere che l’attuale nozione di stabile organizzazione non sia del tutto efficiente e adeguata rispetto ad alcune sfide dell’economia digitale. La possibilità di configurare una nozione di “stabile organizzazione digitale” totalmente *human free* viene indagata alla luce della giurisprudenza IVA della Corte di Giustizia dell’UE che, in quarant’anni di pronunce sulla nozione di centro di attività stabile, non ha finora mai affrontato la questione in modo diretto ed esplicito. L’articolo sostiene che, da una parte, questa giurisprudenza fornisce alcuni criteri interpretativi che consentono di elaborare, a legislazione vigente, una nozione di stabile organizzazione digitale applicabile alle imprese operanti nei settori fortemente automatizzati dell’economia digitale, superando la correlazione, fino ad oggi considerata necessaria, tra mezzi tecnici e mezzi umani. D’altra parte, occorre tuttavia anche fissare criteri per evitare eccessi e limitare l’applicazione di tale nozione soltanto ai casi in cui ciò risulta effettivamente utile e strettamente necessario alla funzionalità del sistema IVA nel suo complesso.

At least until present day, the digitization of the economy does not seem to have had the same impact on the legal concept of permanent establishment (PE) in the VAT sector as it has had on the corresponding concept used in the income tax sector. The essay questions the actual relevance of the process of business automation and virtualization of the economic presence of firms with respect to the different functions that the notion of PE performs in the VAT system. In the current PE regulation, even after the 2025 VIDA Package, some critical issues are identified that lead to the conclusion that the current notion of PE is not fully efficient and adequate to meet some challenges of the digital economy. The possibility of defining a totally human-free digital PE is examined considering the VAT case law of the CJEU, which has never directly and explicitly addressed the issue, despite having been ruling on the concept of permanent establishment for more than forty years. The essay argues that, on the one hand, this case law provides interpretative criteria that allow developing, under current legislation, a concept of “digital PE” applicable to companies operating in highly automated sectors of the digital economy, overcoming the correlation between technical means and human resources which until now have been considered inseparable. On the other hand, however, it is also necessary to set criteria to avoid excesses and to limit the application of this notion only to situations where it is really useful and strictly necessary for the functionality of the overall VAT system.

Francesco Moschetti

Salvatore Scoca: riformatore tributario per una democrazia sociale..... I, 111

Salvatore Scoca, insieme a Edgardo Castelli, dette un contributo fondamentale all’inserimento nella Carta costituzionale di quello che è oggi l’art. 53. Già in “Appunti per la riforma tributaria” (elaborato negli anni 1943-44) espone una concezione che potremmo definire “personalistica” e “redistributiva” dell’imposta, definita come “concorso fraterno” alla spesa della comunità politica “secondo le possibilità di ciascuno”. A tal fine, nel sistema delle imposte dirette, parte centrale doveva avere l’imposta personale e progressiva sul reddito complessivo (con adeguata esenzione dei redditi minimi); solo questa, infatti, dà

la misura della reale capacità contributiva di ciascuno. Questa impostazione trova coerente applicazione in sede di Assemblea costituente, ove Salvatore Scoca propone la statuizione di principi tributari, armonici con i principi di “democrazia e solidarietà sociale” che informano il tessuto dell’intera Carta Costituzionale. In particolare, la configurazione del tributo come “concorso alle spese pubbliche”, i principi di generalità ed eguaglianza, i limiti ad agevolazioni tributarie non giustificate da “scopi di interesse pubblico”, la progressività del carico tributario individuale e l’esenzione delle ricchezze minime. Principi, questi, che ben si armonizzano con il principio di capacità contributiva che sarà proposto da Edgardo Castelli. Da ciò la confluenza delle due proposte in un unico articolo che recepisce il meglio di entrambe. In una situazione in cui oggi la stessa imposta sul reddito delle persone fisiche è involuta in un insieme di regimi sostitutivi di favore, l’insegnamento del Maestro richiama ad una nuova fase riformistica, coerente con i valori base di “democrazia e responsabilità sociale”.

Salvatore Scoca, together with Edgardo Castelli, gave a fundamental contribution to the inclusion in the Constitutional Charter of what is now Article 53. Already in ‘Notes for a tax reform’ (drafted in the years 1943-44) he set out a concept that we could define as ‘personalistic’ and ‘redistributive’ of the tax, defined as ‘fraternal contribution’ to the expenditure of the political community ‘according to the possibilities of each person’. To this purpose, in the system of direct taxes, a central part had to be played by the personal and progressive tax on total income (with adequate exemption of minimum incomes); only this, in fact, gives the measure of each person’s effective ability to pay. This approach finds coherent application in the Constituent Assembly, where Salvatore Scoca proposes to lay down tax principles, harmonious with the principles of ‘democracy and social solidarity’ which inform the heart of the entire Constitutional Charter. Specifically, the configuration of the tax as a ‘contribution to public expenditure’, the principles of generality and equality, the limits to tax breaks not justified by ‘purposes of public interest’, the progressiveness of the individual tax burden and the exemption of minimum wealth. These principles harmonize well with the principle of contributory capacity that will be proposed by Edgardo Castelli. Hence the confluence of the two proposals in a single article that incorporates the best of both. In a situation in which today, the personal income tax itself has devolved into a set of favourable substitution regimes, the teaching of the Maestro calls for a new reformist phase, consistent with the basic values of ‘democracy and social responsibility’

Alberto Mula

La liquidazione del tributo donativo sulla liberalità indirette (e informali) (nota a Cass., n. 7442/2024) II, 89

Francesco Pepe

La coobbligazione solidale nel diritto tributario: le criticità dell’assetto previgente e le soluzioni della riforma I, 189

Il contributo intende descrivere sinteticamente i principali problemi che la solidarietà passiva tradizionalmente solleva nel settore tributario, i tentativi di soluzione a cui è pervenuta fino ad oggi la giurisprudenza, nonché l’impatto che su di essa ha avuto la recente riforma fiscale. In particolare, si evidenzia l’impatto dell’introduzione, da parte di quest’ultima, del regime di “nullità” degli atti impositivi per “elusione del giudicato” (art. 7-ter l. n. 212/2000), che potrebbe finalmente realizzare, sebbene in seconda battuta, una determinazione unitaria del presupposto tra i vari con-debitori.

The paper intends to briefly describe the main problems that passive solidarity traditionally raises in the tax sector, the attempts at solutions that jurisprudence has reached to date,

as well as the impact that the recent tax reform has had on it. In particular, the impact of the introduction by the latter of the regime of “nullity” of tax deeds for “avoidance of res judicata” (art. 7-ter l. n. 212/2000) is highlighted, which could finally achieve, albeit in a second instance, a unitary determination of the condition between the various co-debtors.

Andrea Perini

Truffa, reati tributari e imposta di successione. Parere *pro veritate* III, 19

Nell’ambito di un procedimento penale, l’accusa ha ipotizzato la sussistenza della fattispecie di truffa di cui all’art. 640 cpv. n. 1 c.p. al cospetto di condotte che dissimulerebbero la residenza italiana del *de cuius* al fine (anche) di sottrarsi al pagamento dell’imposta di successione. Si tratta di un’ipotesi interpretativa che dilata oltremodo il perimetro applicativo della truffa, dando luogo a insuperabili problemi di coordinamento con il sistema penale tributario.

In the context of a criminal proceeding, the prosecution has assumed the existence of the scam case referred to in art. 640 cpv. n. 1 c.p. in the presence of conduct that would disguise the de cuius’s Italian residence in order (also) to avoid payment of inheritance tax. This is an interpretative hypothesis that extends beyond the scope of the fraud, giving rise to insurmountable problems of coordination with the criminal tax system.